

NUOVO STATUTO
TITOLO I Denominazione
ART. 1 - È costituita un'Associazione Nazionale tra le Ex Deportate e gli Ex Deportati nei Campi di Concentramento Nazisti (KZ) e i loro familiari, con la denominazione di "Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti Ente del Terzo Settore" per brevità anche "ANED ETS", con sede in Milano.
TITOLO II Caratteri e scopi, finalità e attività
ART.2 - L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi della Resistenza, della Costituzione democratica e della partecipazione sociale.
ART.3 – L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017. In particolare, suoi scopi sono: a) valorizzare, in campo nazionale e internazionale, il grande contributo delle Deportate e dei Deportati alla causa della Resistenza e dell'antifascismo e riaffermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace, affinché divengano elementi fondamentali nella formazione democratica delle giovani generazioni; b) riunire in fraterna solidarietà gli ex Deportati, i familiari degli uccisi e dei superstiti e tutti coloro che si impegnino ad attuare le finalità dell'Associazione. c) contrapporsi a ogni forma di fascismo, di razzismo, di antisemitismo e di discriminazione; d) avviare a concreta esecuzione, nell'attuazione della Carta Costituzionale, il testamento ideale delle Deportate e dei Deportati, così come espresso nei giuramenti di Buchenwald e Mauthausen e nella promessa di Ravensbrück. Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), f), i), k), v) e w), del D.Lgs. 117/2017, svolgendo le seguenti attività: 1. raccogliere, preservare e valorizzare documenti, libri e reperti relativi alla storia dei campi di concentramento e alle vicende dei deportati; 2. preservare, valorizzare e gestire, in Italia e all'estero, il patrimonio artistico monumentale a ricordo delle deportazioni avvenute durante il Terzo Reich; 3. realizzare e supportare ricerche storiche sul nazifascismo promuovendone altresì i contenuti tramite la pubblicazione di testi scientifici e prodotti divulgativi utilizzando i formati più appropriati (cartaceo, digitale, video, ecc.); 4. organizzare attività culturali, tra le quali convegni, mostre, conferenze, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, concerti e Viaggi della Memoria rivolti alla cittadinanza; 5. promuovere e organizzare corsi, Viaggi della Memoria e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e didattica indirizzate a insegnanti e studenti

anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, con gli Enti e le Associazioni resistenziali e con i Ministeri competenti;

6. organizzare iniziative commemorative a livello nazionale e locale in occasione delle ricorrenze del calendario civile e in particolar modo per contribuire a dare attuazione in tutte le sue parti alla Legge 20 luglio 2000, n. 211 istitutiva del Giorno della Memoria;

7. sviluppare rapporti di amichevole e stretta collaborazione con le Associazioni della Resistenza e della Deportazione nazionali e internazionali;

8. intervenire presso le Autorità a tutela dei Deportati, dei loro familiari e della memoria degli uccisi propugnando l'adozione delle necessarie soluzioni legislative;

9. provvedere alla ricerca e alla tutela dei luoghi di sepoltura degli uccisi;

10. ogni altra attività non specificamente presente tra quelle sopra menzionate, ma comunque a esse collegata, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Nazionale.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Nazionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III

Associati

Art. 4 - L'Associazione ha carattere nazionale e persegue le proprie finalità in sinergia con le Sezioni territoriali di cui al successivo art. 14, con cui condivide finalità e principi. L'associato dell'Associazione Nazionale è anche associato di una Sezione territoriale.

ART. 5 - Sono associati *ad honorem* le Deportate e i Deportati uccisi nei Campi nazisti e coloro che siano deceduti successivamente a causa dei patimenti e delle sevizie subite durante la deportazione.

ART. 6 - Possono diventare associati:

a) le Ex Deportate e gli Ex Deportati nei Campi nazisti;

b) i familiari degli uccisi e degli Ex Deportati;

c) coloro che, dichiarando di accettare tutti i valori della lotta contro il nazismo e contro il fascismo, della guerra di Liberazione e della Costituzione, si impegnino ad attuare le finalità dell'Associazione.

Le domande di ammissione devono essere presentate alla Sezione territoriale del luogo di residenza del richiedente e devono contenere la dichiarazione di piena conoscenza e accettazione anche delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti.

I richiedenti residenti all'estero possono presentare domanda di ammissione alla Sezione del luogo con il quale hanno un rapporto di collegamento.

L'ammissione è deliberata dalla Sezione secondo le norme del presente statuto, comunicata al Consiglio Nazionale per la ratifica e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto, confermato dal Consiglio Nazionale, il presidente della Sezione deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni.

Il richiedente potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere limitata a un determinato lasso di tempo.

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee della Sezione alla quale sono iscritti, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- di eleggere i delegati che partecipano alle Assemblee dell'Associazione nazionale;
- di conoscere i programmi con i quali la Sezione intende attuare gli scopi statutari;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi alle cariche associative;
- di consultare i libri sociali dell'Associazione, facendone richiesta scritta al Consiglio Nazionale che ne consentirà la consultazione presso la sede nazionale, e di ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie ed estratti.

Gli associati hanno il dovere:

- di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di versare la quota associativa annuale per il tramite della Sezione di cui l'associato fa parte;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

ART. 7 - Non possono far parte dell'Associazione coloro che, pur avendo i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5, se ne siano resi indegni.

La qualità di associato si perde:

- per rinuncia volontaria, presentata alla Sezione di iscrizione, che la trasmetterà anche all'Associazione Nazionale;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- per le cause previste dall'articolo 14;
- per provvedimento di espulsione deliberato secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto.

TITOLO IV

Organi direttivi e amministrativi

ART. 8– Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) Il Presidente dell'Associazione;
- c) Il Consiglio Nazionale;
- d) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- e) l'Organo di controllo monocratico;

Tutte le cariche, con la sola eccezione del componente dell'Organo di controllo al quale potrà essere riconosciuto un compenso ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'Assemblea nazionale

ART. 9 - L'Assemblea Nazionale (di seguito l'Assemblea) è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituito da tutti gli associati e le associate, rappresentati dai loro delegati eletti nelle singole Sezioni, riunite in assemblea, nel rapporto di un delegato ogni 35 associati o frazioni pari o superiori a 15.

La Sezione che abbia un numero di associati inferiore a 35 sarà, in ogni caso, rappresentata da un delegato.

I delegati restano in carica quattro anni.

L'Assemblea:

- delibera sulle questioni inerenti la vita e le funzioni dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione di missione;
- nomina e revoca il Presidente, i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e dell'Organo di Controllo e, se ritenuto opportuno o necessario il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo Statuto alla sua competenza;
- può approvare Ordini del giorno e dare direttive al Consiglio nazionale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, dal Consiglio Nazionale, che ne stabilisce il giorno, l'ora, la sede (fisica o virtuale) e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione purché:

(i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata ogni volta che il Presidente e/o il Consiglio Nazionale ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta da non meno di un terzo dei delegati degli associati o un decimo degli associati.

La convocazione deve essere effettuata, con preavviso non inferiore a trenta giorni, con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato ai delegati, ovvero, qualora siano venuti meno per qualunque ragione uno o più delegati nominati dalla Sezione, ai Presidenti delle Sezioni, affinché provvedano alla convocazione delle assemblee delle Sezioni stesse per la nomina dei sostituti dei delegati cessati, ai membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, all'Organo di Controllo e contestualmente pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente un numero di delegati che rappresenti almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati rappresentati.

Per le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli associati, in seconda convocazione con la presenza di un numero di delegati che rappresenti almeno la metà degli associati. Tutte le deliberazioni saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati intervenuti, mediante voto palese.

L'Assemblea può deliberare di adottare, in singoli casi, altri sistemi di votazione.

Il Presidente

ART. 10 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione nei rapporti verso l'esterno.

Esercita inoltre i poteri a lui espressamente conferiti dal Consiglio Nazionale.

È eletto dall'Assemblea, ai sensi dell'art.9, e resta in carica quattro anni. È rieleggibile.

Presiede il Consiglio Nazionale, di cui è componente di diritto, e lo convoca, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

Non può essere nominato Presidente, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Nel caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano.

Nel caso di sue dimissioni, morte o altra causa di cessazione dalla carica intervenute nel corso del mandato, il Vicepresidente più anziano convoca senza indugio l'Assemblea Nazionale per l'elezione del sostituto, il quale resta in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.

Il Consiglio Nazionale

ART. 11 - Il Consiglio Nazionale è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti tra gli associati dall'Assemblea, tra i quali il Presidente dell'Associazione.

I Consiglieri restano in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea convocata per la nomina del successivo Consiglio Nazionale.

In caso di morte o dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica intervenute nel corso del mandato, di uno o più consiglieri che non costituiscono la maggioranza, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del o dei sostituti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

L'Assemblea, prima di procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale determina il numero dei consiglieri nazionali da eleggere.

I membri del Consiglio Nazionale sono rieleggibili.

Non può essere eletto Consigliere Nazionale, e se eletto decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Nazionale:

- ha i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- entro il 30 di novembre di ciascun anno, discute e approva il bilancio preventivo;
- entro il 31 di marzo di ciascun anno discute ed approva il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- delibera su ogni materia che concerne la vita dell'Associazione, nell'ambito delle direttive approvate dall'Assemblea;
- fissa per ciascun anno l'ammontare della quota associativa dell'Associazione Nazionale;
- autorizza il riconoscimento delle Sezioni nonché l'uso del logo associativo;
- cura il coordinamento dell'attività delle Sezioni;
- nomina i rappresentanti dell'ANED all'interno di comitati o associazioni nazionali e internazionali.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, quando ne faccia espressa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o quando il Presidente lo ritenga opportuno o necessario.

La convocazione contenente il giorno la data, l'ora, il luogo (fisico o virtuale) deve essere inviata ai singoli consiglieri e all'Organo di Controllo con un preavviso minimo di 8 (otto) giorni, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare il suo avvenuto ricevimento.

Detto termine potrà essere ridotto a 24 ore in casi di estrema necessità e urgenza.

L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per l'assemblea.

La riunione del Consiglio è valida qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Nazionale elegge, tra i suoi membri, due Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere. Il Consiglio Nazionale viene presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano di età, il quale esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Segretario generale cura lo svolgimento della normale attività dell'Associazione.

Il Tesoriere predispose i bilanci preventivi e consuntivi.

Di ogni seduta del Consiglio è redatto un verbale firmato dal presidente della seduta e dal soggetto verbalizzante.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

ART. 12 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Nazionale ed è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, rieleggibili.

Esso resta in carica quattro anni ed elegge tra i suoi componenti un Presidente.

Il Collegio esprime parere obbligatorio in materia disciplinare, su richiesta di qualsiasi organo dell'Associazione e delibera sui ricorsi degli aspiranti associati ai sensi del precedente articolo 6.

Il funzionamento del Collegio è disciplinato da uno specifico regolamento.

L'Organo di Controllo

ART. 13 – L'Assemblea nazionale nomina l'Organo di Controllo composto da un componente effettivo e uno supplente, entrambi iscritti al Registro dei Revisori Legali, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 ovvero quando ritenuto opportuno. L'Organo di Controllo resta in carica quattro anni e a esso si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; c) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; d) può procedere in qualsiasi momento a ispezioni e accertamenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti dovrà essere attribuita all'Organo di Controllo salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

Le Sezioni

ART. 14 – L'Associazione ha carattere nazionale e persegue le proprie finalità anche grazie alle associazioni territoriali con cui condivide le finalità e gli scopi (le "Sezioni"). Le Sezioni assumono la denominazione "ANED - Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti Sezione di....." indicando l'ambito territoriale di competenza (comune, provincia, regione) oltre all'eventuali qualifiche richieste dalla legge. Le Sezioni sono la

base del funzionamento dell'Associazione nell'ambito della propria circoscrizione, e realizzano direttamente la vita della Associazione nelle sue varie manifestazioni. Compete all'Associazione Nazionale il coordinamento delle attività delle Sezioni.

Le Sezioni sono costituite su base comunale, provinciale o regionale purché abbiano almeno quindici associati. In ogni Comune non può esservi più di una Sezione. È possibile creare Sezioni intercomunali e regionali qualora i soci di quell'ambito territoriale ne ravvedano l'utilità.

Le Sezioni devono operare nel rispetto degli scopi e delle finalità dell'Associazione Nazionale.

Le Sezioni sono dotate di autonomia giuridica, gestionale e patrimoniale, economico finanziaria e sono dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale, nella figura del proprio Presidente, che le rappresenta.

Le Sezioni godono, quindi, di autonomia di spesa relativa alle proprie disponibilità finanziarie; possono aprire, a proprio nome, rapporti di conto corrente bancari e/o postali. Curano la predisposizione dei propri rendiconti o bilanci annuali, operando in conformità con quanto stabilito dal presente Statuto.

Ogni Sezione è organizzata secondo le norme del proprio statuto che deve recepire le seguenti disposizioni:

- prevedere che nella denominazione sia presente la dicitura "Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti - Sezione di" (per brevità anche ANED – Sezione di) seguita dall'ambito territoriale di riferimento;
- condividere i caratteri, le finalità e gli scopi dell'Associazione Nazionale;
- uniformarsi alle disposizioni del presente statuto riferite alle Sezioni;
- disporre di un ordinamento interno democratico che garantisca uguali diritti agli associati;
- prevedere le modalità di nomina e di eventuale sostituzione dei delegati all'Assemblea Nazionale;
- contenere l'impegno di inviare al Consiglio Nazionale l'elenco degli associati, l'elenco delle attività svolte; il bilancio consuntivo o il rendiconto con la relazione di missione entro 30 giorni dalla loro approvazione;
- contenere l'impegno a fornire, su richiesta del Consiglio Nazionale, ogni informazione o documentazione relativa allo svolgimento delle attività e iniziative della Sezione;
- contenere l'impegno a trasmettere la quota associativa di competenza dell'Associazione Nazionale;
- prevedere l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, il proprio patrimonio all'Associazione Nazionale salvo diversa previsione di legge;
- contenere in ogni caso un rinvio al presente statuto per quanto non espressamente disciplinato dallo statuto della Sezione.

Organi minimi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo di cui all'art. 30 CTS o il revisore legale dei conti di cui all'art. 31 CTS, qualora ne ricorrano le condizioni.

Il Consiglio Nazionale esercita ogni opportuna attività di vigilanza sulle attività svolte dalle Sezioni. Qualora riscontri la violazione di quanto previsto nel presente statuto nonché comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione Nazionale e non consoni alle finalità perseguite, può deliberare l'esclusione della Sezione.

Dal giorno successivo alla comunicazione della decisione di esclusione è fatto divieto all'associazione locale di utilizzare il logo, e la denominazione che la identifichi quale "Sezione ANED" in qualsiasi comunicazione o documento.

Gli associati dell'associazione esclusa decadranno dalla qualità di associato dell'Associazione Nazionale, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Gli associati che dimostrino di avere esercitato il dissenso rispetto alle decisioni assunte che hanno comportato l'esclusione della Sezione e che rinnovino la sottoscrizione della domanda di iscrizione, potranno associarsi ad altra Sezione, ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste nel presente Statuto, costituire una nuova Sezione.

Per fatti lievi il Consiglio Nazionale può inviare un richiamo scritto al Presidente di Sezione. In caso di fatti, anche lievi ma reiterati nel tempo, che compromettano il regolare svolgimento della vita associativa o qualora la Sezione non svolga alcuna attività può in ogni caso disporre l'esclusione.

TITOLO V

Disciplina

ART. 15 – Nei confronti degli associati che non ottemperino ai doveri statuari possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) deplorazione;
- b) sospensione;
- c) espulsione.

La deplorazione è irrogata per fatti contrari alle norme statuarie che non compromettano il regolare svolgimento della vita della Sezione o, in generale, dell'Associazione;

La sospensione è irrogata:

- in caso di grave o reiterata inosservanza delle norme statuarie e regolamentari;
- dopo due deplorazioni irrogate all'associato entro due anni;
- per fatti gravi che ledano la figura morale dell'associato, compresa la condanna in via definitiva, per delitto non colposo;

la sospensione è della durata da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.

L'espulsione è irrogata:

- per reiterate gravi inosservanze delle norme statuarie e regolamentari;
- per fatti di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto associativo, compresa la condanna definitiva per delitto non colposo ritenuto incompatibile con l'appartenenza all'Associazione. Il provvedimento definitivo di espulsione va comunicato a tutte le Sezioni.

I provvedimenti disciplinari di deplorazione e di sospensione sono deliberati dal Consiglio sezionale, che ne informa l'incolpato. Questo ha facoltà di esporre le proprie ragioni e, nel caso in cui il Consiglio sezionale confermi il provvedimento, può proporre ricorso

motivato al Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso.

Il Consiglio Nazionale delibera se confermare o annullare il provvedimento, sentito obbligatoriamente il Collegio dei Probiviri. In nessun caso può riformare il provvedimento adottando una sanzione più grave.

Il provvedimento di espulsione è di competenza esclusiva del Consiglio Nazionale, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza. Contro il provvedimento di espulsione l'incolpato può proporre, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorso motivato al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso dovrà essere spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositato a mano presso l'ufficio della Segreteria nazionale dell'Associazione, che provvede senza indugio alla sua immediata trasmissione al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale convoca il Collegio stesso.

Questo esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla trasmissione del ricorso, deliberando a maggioranza dei propri componenti. Tale parere è comunicato, entro sette giorni, al Presidente nazionale, che convoca il Consiglio Nazionale per la delibera di conferma o revoca del provvedimento di espulsione. Il procedimento deve chiudersi entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione.

I provvedimenti di richiamo scritto, censura e commissariamento, sono di competenza del Consiglio Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri.

Il procedimento deve chiudersi entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato.

TITOLO VI

Patrimonio - Bilancio - Esercizio Sociale – Libri sociali

Art. 16 - Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili eventualmente acquistati dall'Associazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Nazionale ad incremento del patrimonio;
- c) dai lasciti;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- f) dalle attività di natura finanziaria, al netto delle passività.

L'Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati;
- e) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

g) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio deve essere amministrato in base a corretti principi gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali.

I versamenti degli associati sono in ogni caso a fondo perduto e perciò non sono ripetibili. Le quote associative non danno diritto a distribuzione di utili o di avanzi di gestione, sono intrasmissibili a terzi, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di dimissioni, di esclusione del socio per qualsivoglia motivo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le attività previste dall'art. 8 comma 3 del CTS

Art. 17 - L'esercizio sociale decorre dal primo di gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Nazionale approva il conto preventivo per l'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile l'Assemblea Nazionale approva il bilancio consuntivo corredato dalla relazione di missione e il bilancio sociale qualora obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del DL.gs 117/2017.

In ossequio al principio della trasparenza amministrativa il bilancio consuntivo e la relazione di missione, nonché l'eventuale relazione dell'Organo di Controllo, dovranno essere pubblicati sul sito dell'Associazione.

Art. 18 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Nazionale. I libri di cui alla lettera d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono

TITOLO VII

Norme finali

ART. 19 - Il logo dell'Associazione riprende le forme del contrassegno identificativo che veniva cucito sugli indumenti dei deportati politici italiani, è costituito da un triangolo rosso con inscritte le lettere "IT" e affiancato dalla denominazione ANED ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI. Il logo è uguale per tutte le Sezioni aderenti.

ART. 20 - La festa dell'Associazione ricorre il cinque maggio, data della liberazione di Mauthausen, ultimo Campo liberato.

ART. 21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle associazioni non lucrative.

ART. 22 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea Nazionale, la quale delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei delegati.

In caso di scioglimento dell'Associazione i suoi beni saranno devoluti alla Fondazione Memoria della Deportazione e/o ad altro ente del terzo settore avente i medesimi scopi dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Ai fini del riconoscimento della parità di genere, i termini qui utilizzati al maschile per le diverse qualifiche degli associati e degli organi devono intendersi declinati in coerenza con il genere in cui la persona si riconosce.